



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Vicchio lì 10 agosto 2017

Prot. *11500*

Alla cortese attenzione di

Responsabili dei servizi

E p.c.

Sindaco e Giunta Comunale

Oggetto: Acquisizione di lavori, beni e servizi alla luce del D.lgs n. 50/2016 e delle novità introdotte dalla legge n. 208/2015 (finanziaria 2016) – condizioni per il rinnovo e la proroga di contratti pubblici - Circolare.

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e la legge n. 208/2015 (legge finanziaria 2016) hanno innovato il quadro normativo relativo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

La presente circolare riassume gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia volendo rappresentare un sintetico strumento di consultazione ai fini del rispetto di detta normativa.

Ad oggi, in relazione alle soglie di valore dell'appalto, gli obblighi normativi possono ricapitolarsi come segue:

➤ **Affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00**

La legge di stabilità 2016 ha apportato una importante novità, soprattutto sul piano operativo, prevedendo al comma 502 una modifica all'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, consistente:

1. Nell'inserimento al primo periodo, dopo le parole: "*per gli acquisti di beni e servizi*", delle parole seguenti: "*di importo pari o superiore a 1.000 euro*";
2. Nell'inserimento al secondo periodo, dopo le parole: "*per gli acquisti di beni e servizi di importo*" delle seguenti: "*pari o superiore a 1.000 euro*".

Ciò significa, sostanzialmente, che, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 **non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.**

Si potrà, quindi, procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura dovranno essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti.

➤ **Affidamenti di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00 (beni e servizi) o € 150.000,00 (lavori)**

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 gli acquisti entro tali soglie di valore possono essere posti in essere **direttamente ed autonomamente dalle stazioni appaltanti** purché queste ultime abbiano la qualificazione di cui all'art. 38 del Codice (abilitazione al momento non ancora operante, è sufficiente



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

la mera iscrizione all'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti). L'esercizio di tale facoltà è tuttavia subordinato:

1. Al previo ricorso ai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione (Mepa e Start) – Art. 23ter comma del D.L. n. 90/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015;
2. Relativamente agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile: Il comma 494 della Legge di stabilità, infatti, ha apportato modifiche all'art. 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 135/2012. A seguito dell'applicazione della novella introdotta dalla legge di stabilità, la disciplina è ora la seguente: la regola generale (non incisa dalla Legge di stabilità) è quella che era già prevista dall'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, secondo cui: *"le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedura nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati"*. Rispetto a tale disciplina, proprio per incentivare la riduzione della spesa, vengono apportate le seguenti limitazioni speciali alla norma generale: *"E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche **telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento** rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, **in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.**"* Ciò significa che l'affidamento in maniera autonoma nelle predette categorie merceologiche non potrà avvenire sino al 31.12.2019. A tal proposito è utile chiarire che, per i contratti stipulati prima del 01.01.2017, si applica la normativa vigente al momento della stipulazione del contratto. In conclusione chiedo ai responsabili competenti una verifica circa la correttezza degli affidamenti relativi a dette categorie merceologiche ed una attestazione, da fornirsi al sottoscritto, circa l'avvenuto (o meno) ricorso a Consip.

2. Acquisti informatici

Il comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità pone l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

SPA o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali (Start).

Quindi si dovrà procedere, per gli acquisti informatici di importo superiore a 1.000 euro, prioritariamente attraverso l'adesione a convenzioni Consip, oppure, in mancanza, mediante acquisti sul MEPA di Consip o di centrali di committenza regionali.

La norma limita, infine, la possibilità di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Si ritiene, a tal riguardo, che la norma faccia riferimento, come "organo di vertice amministrativo" per il provvedimento di autorizzazione, al Segretario Generale ed al Settore Tecnico per l'analisi e l'istruttoria dei presupposti tecnici e giuridici per la deroga.

L'autorizzazione di cui sopra va chiesta prima di procedere con l'ordine della fornitura e il suo rilascio va menzionato dal responsabile del procedimento nell'atto di aggiudicazione.

➤ **Affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00 (beni e servizi) o € 150.000,00 (lavori)**

Qualora sia necessario procedere ad affidamenti di importo superiore alle soglie indicate, l'art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 prevede, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso a:

- a) una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56/2014.

*

➤ **Programmazione acquisizione di beni e servizi**

L'art. 21 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 ("Programmazione degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"), riprendendo quanto già prescritto dall'art. 1 comma 505 della legge n. 208/2015, ha imposto l'obbligatorietà della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00.

Tale programma dovrà essere approvato entro il 31/10 di ogni anno e dovrà prevedere le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità e le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale dovrà indicare le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

Il programma biennale e gli aggiornamenti dovranno essere comunicati al Servizio Finanziario, nonché pubblicati sul sito del comune e sul sito web presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'autorità Nazionale Anticorruzione.

La violazione delle predette previsioni è causa di responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti ed è valutabile ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Gli acquisti non compresi nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

➤ **La proroga ed il rinnovo dei contratti pubblici**

Il D.lgs n. 50/2016 ha apportato importanti modifiche in materia di proroga e rinnovo dei contratti pubblici rispetto al previgente D.lgs n. 163/2006.

- a) **Proroga:** da intendersi come mero prolungamento della durata del contratto restando invariate tutte le altre condizioni contrattuali (es. prezzo, quantità delle prestazioni ecc.). Ai sensi del nuovo art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 è possibile procedere a proroga contrattuale, senza esperire una nuova procedura di gara, al ricorrere di queste tre condizioni:
 - a. Il contratto deve essere in corso di esecuzione (i contratti già scaduti non potranno beneficiare dell'opzione di proroga);
 - b. La proroga deve essere prevista, con apposita clausola, nel bando o nei documenti di gara;
 - c. La durata della proroga deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- b) **Rinnovo:** da intendersi come rinnovamento senza gara di un rapporto contrattuale in essere in conseguenza del quale mutino una o più delle previgenti condizioni contrattuali. Nel nuovo Codice manca una norma analoga all'art. 57 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 che, vietando il rinnovo tacito dei contratti, implicitamente ammetteva il rinnovo espresso. Ad oggi, salvo ulteriori e più precisi interventi giurisprudenziali, è possibile procedere a modifiche contrattuali solo alle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) ("! contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208");
- c) **Affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice:** In tal caso, l'ANAC (comunicazione dell'11.05.2016) ha specificato che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 in materia di:
 - a. Rinnovi contrattuali (es. art. 57 comma 5 lett. b);
 - b. Modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
 - c. Consegne, lavori e servizi complementari;
 - d. Ripetizione servizi analoghi;
 - e. Proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara;
 - f. Varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

*

Si raccomanda la stretta osservanza degli obblighi normativi riassunti nella presente circolare, disponendone la pubblicazione sul sito internet del Comune di Vicchio, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Zaccara



